

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA



PROTOCOLLO D' INTESA

tra

CPRA - Comitato Paritetico per l'Artigianato Con sede in Via del Ponte di Mezzo 56 Firenze, rappresentato dal Coordinatore Ciro Recce

E

Istituto Nazionale Infortuni Sul Lavoro – Inail Direzione Regionale Toscana con sede Via delle Porte Nuove, 61 - 50144 Firenze, rappresentata dal Direttore Regionale per la Toscana Dott.ssa Anna Maria Pollichieni

PREMESSO che:

- CPRA e Inail Toscana ritengono prioritario il perseguimento dei più alti standard di sicurezza del lavoro e da tempo, nell'ambito delle proprie competenze, attribuiscono priorità al tema della prevenzione e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- è interesse di tutte le parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che lavoreranno su tali tematiche;
- L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;

- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2022-2024 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inal CIV n. 15 del 28 dicembre 2022), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- CPRA Toscana è organismo paritetico costituito ai sensi dell'art.51 del D.Lgs.81/08 dalle organizzazioni datoriali CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Casartigiani e dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori CGIL Toscana, CISL Toscana, UIL toscana ed è articolazione territoriale dell' OPNA (organismo paritetico nazionale dell'artigianato); Al maggio 2022 aderiscono al CPRA 24.664 Aziende e circa 93.000 lavoratori
- svolge per il tramite dei propri 35 Rappresentanti alla Sicurezza Territoriali (RLST) le attività e le funzioni a questi attribuite dall'art.48 del DLgs 81/08 così come regolamentate dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011
- supporta le imprese ed i lavoratori con azioni e progetti per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro così come previsto dal proprio statuto

- supporta le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette garantire e migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro;
- svolge e promuove attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le imprese aderenti ed i loro lavoratori.
- sostiene la certificazione per i sistemi di gestione della sicurezza da parte delle imprese;
- promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in collaborazione con enti e istituzioni;

VISTI:

1. L'Accordo interconfederale tra CNA - CONFARTIGIANATO - CASAARTIGIANI - CLAAI - CGIL - CISL - UIL del 28 giugno 2011 in applicazione del DLgs 81/08
2. L'Accordo Quadro di collaborazione tra Inail Nazionale e OPNA scaduto e in via di rinnovo con il quale le parti hanno sviluppato la più ampia collaborazione in materia di sviluppo della prevenzione delle realtà territoriali e di realizzazione di studi ed indagini per migliorare la salute e sicurezza sul lavoro nelle micro e piccole imprese artigiane;
3. Il Decreto Ministeriale n.171 dell'11 ottobre 2022 istitutivo del repertorio nazionale degli organismi paritetici.

RICORDATO

che da anni CPRA ha intrapreso azioni di supporto e sostegno per le imprese aderenti all'organismo ed i loro lavoratori anche per comparti e settori specifici, coinvolgendo una pluralità di soggetti lavoratori e datori di lavoro, quali:

- Anno 2010-2012 Progetto realizzato con Regione Toscana ed Inail con la realizzazione di 104 corsi che hanno coinvolto 1.822 lavoratori;
- Anno 2015-2018 Corsi realizzati con risorse CPRA per l' Aggiornamento formativo degli RLST;
- Anno 2019 - 2022 Corsi realizzati con risorse CPRA per l' Aggiornamento formativo di Lavoratori ed Imprese con la realizzazione di 502 corsi che hanno coinvolto 4.300 partecipanti;
- Anno 2018 -2022 corsi realizzati con SAFE Toscana su Alcool e Tossicodipendenze - Ambienti Confinati - Cadute dall'Alto-Metalmeccanica - Settore lapideo- con la realizzazione di 44 corsi che hanno coinvolto 415 partecipanti;

- Progettazione in fase avanzata per la realizzazione di una serie di nuovi corsi per l'anno 2023 su tematiche di interesse primario per l'Aggiornamento dei lavoratori e delle Aziende;
- Collaborazione con EBRET per finanziare la Certificazione ISO 45001 per le Aziende aderenti.

che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per CPRA e Inail Direzione Regionale Toscana, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione, già in essere, diretta alla realizzazione di iniziative condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;

per quanto su esposto
si conviene quanto segue

Art. 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3, nel rispetto delle competenze di ciascuno, per migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro.

Art. 3

(Ambiti di collaborazione)

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:

- sviluppo e promozione di iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative;
- organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo, finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- attività di informazione e formazione rivolte alle imprese e ai loro lavoratori, allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie che saranno espresse nell'ambito del presente Protocollo di intesa;

- promozione di progetti e iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo, diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento di altri soggetti, laddove necessario.

Art. 4

(Comitato di Coordinamento)

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da quattro referenti, di cui due individuati da Inail e due CPRA.

Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Art. 5

(Obblighi delle parti)

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale, che troveranno evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti.

Art. 6

(Accordi attuativi)

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi conferiti nel Comitato di gestione che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione e alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.

Il Protocollo d'intesa non è, di per sé, a carattere oneroso.

Art. 7

(Validità)

1. Il presente Protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Art. 8

(Trattamento dei dati)

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.

Art. 9

(Proprietà intellettuale)

Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto del progetto collaborativo, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.

In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni eventualmente trasmesse, nonché tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.

Per Inail

Direzione Regionale per la Toscana

Dott.ssa Anna Maria Pollichieni

Per CPRA Toscana

Il coordinatore

Ciro Recce